

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SISMA****Articolo 1****Elettorato attivo e passivo**

1. Ai sensi degli articoli 4-5 dello Statuto, hanno diritto di voto per le cariche elettive della/del Presidente e dei componenti e delle componenti del Consiglio direttivo, i soci ordinari e aggregati che hanno provveduto al pagamento della quota.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto, possono candidarsi alla Presidenza e al Consiglio direttivo i soli soci ordinari.

**Articolo 2****Predisposizione della lista degli aventi diritto al voto**

La/il Presidente e la/il Segretaria/o predispongono la lista delle/degli aventi diritto al voto.

**Articolo 3****Verifica delle candidature e dell'ineleggibilità**

1. La Commissione elettorale di cui all'articolo 4 verifica che tutti i soggetti che risultano essere stati votati siano soci ordinari e abbiano versato la quota di iscrizione per l'anno in corso; in caso di esito negativo, li dichiara ineleggibili.

2. I soggetti dichiarati ineleggibili possono opporsi all'esclusione entro 3 giorni dalla pubblicazione degli eletti nel sito, chiedendo di verificare nuovamente i requisiti; la Commissione si pronuncia in via definitiva entro tre giorni.

**Articolo 4****Nomina della Commissione elettorale**

1. Il Consiglio direttivo procede alla nomina della Commissione elettorale composta da tre soci ordinari.

2. La Commissione è coadiuvata da una/un segretario/o che può essere nominata/o anche tra i soci aggregati. In caso di mancata partecipazione di uno di questi in occasione della votazione, il Consiglio direttivo nomina il sostituto.

**Articolo 5****Numero legale**

1. Non vengono conteggiati ai fini della verifica del numero legale coloro che non hanno provveduto al versamento anche di una sola quota annuale dal momento della loro iscrizione, in quanto non aventi diritto al voto.

2. Il numero legale viene accertato in Assemblea prima dell'avvio delle operazioni di voto su eventuale richiesta di un terzo dei presenti aventi diritto al voto, così come in via generale disposto dall'articolo 8, comma 8, dello Statuto.

3. Nel caso di previsione da parte del Consiglio dell'eventuale votazione a distanza, se viene richiesta la verifica, il Segretario accerta la presenza del numero legale ricomprendendo in esso i soci collegati da remoto.

## **Articolo 6**

### **Modalità di esercizio del voto**

1. L'esercizio del voto ha luogo in occasione dell'Assemblea appositamente convocata.
2. Il Consiglio direttivo può decidere di prevedere anche il voto a distanza, attraverso l'utilizzo di un programma che garantisce la segretezza del voto. In tal caso la/il Presidente e la/il Segretario/o ne dà pubblicità via mail.
3. Il voto ha luogo a scrutinio segreto.
4. Per il Consiglio direttivo possono essere espresse due preferenze; per la presidenza una sola preferenza.
5. Sono predisposte due schede elettorali: per l'elezione della/del Presidente e delle/dei componenti il Consiglio direttivo.
6. È ammesso voto per delega nel numero massimo di uno per ogni socio presente fisicamente al voto; la delega deve essere inviata almeno tre giorni prima della votazione per posta elettronica all'indirizzo indicato nel sito della SISMA, con indicazione del socio delegato; la richiesta deve essere firmata con in allegato copia del documento, utilizzando il modello pubblicato nel sito della SISMA.
7. La Commissione elettorale procede alla verifica dei requisiti della delega di cui all'articolo 6 e del rispetto dei termini; in caso di violazione di tali disposizioni, esclude l'esercizio del voto per delega.

## **Articolo 7**

### **Tutela della parità di genere**

Nel caso di espressione di due preferenze nella scheda elettorale, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra una candidata di genere femminile, pena l'annullamento della sola seconda preferenza.

## **Articolo 8**

### **Elezione della/del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo**

1. La Commissione elettorale effettua lo spoglio delle schede elettorali e stila due elenchi, rispettivamente per la votazione alla carica di Presidente e del Consiglio direttivo.
2. Colei/colui che ottiene il maggior numero di voti alla carica di Presidente sarà anche eletto componente del Consiglio direttivo, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 dello Statuto; la Commissione indica i nomi degli altri otto componenti eletti del Consiglio direttivo.

3. Per entrambe le cariche elettive, in caso di parità di voti, risulta eletta/o la/il candidata/o più giovane d'età.

### **Articolo 9**

#### **Proclamazione delle/degli elette/i e pubblicazione dei risultati**

1. La/il Presidente uscente comunica all'Assemblea l'esito delle votazioni e proclama gli eletti.
2. I nomi degli eletti vengono pubblicati nel sito della Società.

### **Articolo 10**

#### **Subentro delle elette e degli eletti del Consiglio direttivo**

In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o morte dei componenti del Consiglio direttivo subentra la prima delle non elette o il primo dei non eletti. In ogni caso, il mandato cessa al termine della durata naturale del Consiglio direttivo eletto.

### **Articolo 11**

#### **Norme transitorie**

1. Per le elezioni previste per il primo rinnovo del Presidente e del Consiglio direttivo, se svolte nell'arco dell'anno 2024, è sufficiente avere versato una sola quota, sia se si è adempiuto nel 2023, sia nel 2024.
2. Al fine di procedere al primo rinnovo della Presidenza e del Consiglio direttivo, che ha luogo nella prima Assemblea utile appositamente convocata, il Consiglio direttivo, in considerazione dell'impossibilità di procedere in Assemblea all'approvazione in tempi utili per l'entrata in vigore del Regolamento che disciplina le prime elezioni, ha proceduto alla sua approvazione.
3. In occasione dell'Assemblea dei soci si indica nell'ordine del giorno la discussione e l'approvazione del Regolamento per le elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo che disciplinerà le future elezioni.